



**ORDINANZA DEL PRESIDENTE
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

ORDINANZA N. 134 DEL 12/12/2023

PORTO DI VASTO

**OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UN'AREA DEMANIALE MARITTIMA DELLE DIMENSIONI
DI MQ. 400,00 PER PRIMA CANTIERIZZAZIONE IN RELAZIONE AI LAVORI DI CUI
ALL'INTERVENTO PNRR DENOMINATO "COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA AL
PORTO DI VASTO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO - FASE 1 -
BANCHINA LEVANTE/MOLO MARTELLO/MOLO SOPRAFLUTTO", DI CUI ALL'ALLEGATO
2 AL D.M. 3 DICEMBRE 2021 N. 492 – CUP: E37H21010820006 DALLA DATA DEL
13/12/2023 PER 90 GIORNI**

IL PRESIDENTE

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la

nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

- VISTA** la richiesta avanzata dal Commissario ZES Abruzzo, assunta al prot. 20443 del 04/12/2023, avente ad oggetto istanza di consegna per usi pubblici per la durata di anni 3 sino al 31/12/2026, con decorrenza prevista dal 13/12/2023 dell'area demaniale marittima di complessivi di circa mq. 7.200,00 situata sulla Banchina di Levante del Porto di Vasto (CH), individuata al foglio 9 part. E/parte, allo scopo di realizzare l'area di cantiere per l'esecuzione dei lavori di cui all'intervento PNRR denominato "COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA AL PORTO DI VASTO - Interventi di potenziamento ed ampliamento - Fase 1 - Banchina levante/molo martello/molo sopraflutto", di cui all'Allegato 2 al D.M. 3 dicembre 2021 n. 492 – CUP: E37H21010820006;
- VISTA** ancora la nota assunta al prot. 20443 del 04/12/2023, nella quale il Commissario ZES ha domandato per la realizzazione delle attività indifferibili ed urgenti, l'occupazione di un'area di mq 400 per la prima cantierizzazione;
- VISTA** la nota prot. 7016-20/04/2023 di questa Autorità, quale valutazione espressa in occasione della relativa Conferenza di servizi;
- VISTA** la nota prot. 20659-06/12/2023 con cui questa Autorità ha richiesto le valutazioni preliminari dell'Autorità marittima relativamente alla richiesta di consegna per come sopra formalizzata;
- VISTA** la nota prot. 20679-06/12/2023 con cui l'Organo Commissariale ha trasmesso le necessarie integrazioni con contestuale disposizione alla ditta "Tenaglia Srl" di intervenire prioritariamente sulla gestione delle acque di banchina, e richiesta alla medesima società di consegna della stesura finale del progetto esecutivo di cui in oggetto;
- VISTO** il parere espresso dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto con la nota acquisita al prot. 20962 del 12/12/2023 inerente alla sola iniziale occupazione temporanea;
- VISTE** le valutazioni partecipate dalla Direzione tecnica di questo Ente in data 12/12/2023;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- RITENUTO** nelle more dell'acquisizione degli ulteriori approfondimenti necessari e delle integrazioni indispensabili per il rilascio del titolo definitivo di legittimazione dell'occupazione dell'area complessivamente richiesta di mq 7200, di dover provvedere stanti le ragioni di urgenza rappresentate dalla Struttura commissariale, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Nel periodo dal 13/12/2023 fino al 12/03/2024, l'area demaniale marittima situata in ambito portuale di Vasto della superficie iniziale di mq. 400,00 (Allegato 1), facente parte della più ampia richiesta di complessivi mq. 7.200,00 circa (Allegato 2), come meglio individuata negli elaborati grafici allegati alla presente, verrà utilizzata in via temporanea quale area di cantiere per l'esecuzione dei lavori di cui all'intervento PNRR denominato "COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA AL PORTO DI VASTO - Interventi di potenziamento ed ampliamento - Fase 1 - Banchina levante/molo martello/molo sopraflutto", di cui all'Allegato 2 al D.M. 3 dicembre 2021 n. 492 – CUP: E37H21010820006.

Gli spazi demaniali di cui sopra potranno essere oggetto di variazione in relazione alle esigenze previste con la produzione della progettazione definitiva che sarà trasmessa, in quanto ad oggi non presente agli atti di questa Autorità.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte degli addetti alle attività:

- La realizzazione delle nuove opere dovrà risultare conforme ad ogni vigente disposizione legislativa e regolamentare, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia ambientale nonché alle norme in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori.
- È comunque indispensabile che la realizzazione delle nuove opere sia improntata in maniera tale che, nelle fasi della cantierizzazione, ogni connessa interferenza operativa o qualunque limitazione verso le locali attività portuali locali risulti quanto più possibile contenuta, ciò in considerazione anche della necessità di un'efficace gestione delle circostanze emergenziali che pure non possono essere escluse nell'ambito portuale di cui trattasi.
- In sede di approvazione della progettazione definitiva, dovrà essere preventivamente sottoposta alla condivisione di questa Autorità una Tavola grafica da cui si evincano gli impatti delle nuove opere nonché della connessa cantierizzazione temporanea rispetto all'attuale assetto concessorio, ciò affinché lo stesso Ente possa intraprendere, in tempo utile, ogni azione procedimentale volta ai necessari adeguamenti dei rapporti di concessione demaniale in essere.
- In ogni caso, le nuove opere ovvero la connessa cantierizzazione temporanea dovranno risultare quanto più possibile contenute onde limitare, pur nel rispetto delle esigenze per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori tutti, limitazioni o penalizzazioni verso le concessioni demaniali in essere.



- Sarà cura della stazione appaltante, ovvero del soggetto esecutore, accertare preventivamente, anche attraverso ricognizioni strumentali e consultazioni documentali negli uffici pubblici già nel passato assunti competenze presso l'area portuale di cui trattasi, l'eventuale presenza di sottoservizi tecnologici interferenti, così che degli stessi possa essere salvaguardata l'integrità;
- Gli spazi interessati dall'esecuzione dei lavori, durante lo svolgimento degli stessi, dovranno essere delimitati e segnalati secondo le disposizioni normative vigenti, di cui in particolare si richiamano il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii., il Codice della Strada ed il relativo regolamento di esecuzione, ciò affinché sia evitata ogni pregiudizievole interferenza con le attività portuali locali;
- Sarà cura del soggetto interessato provvedere all'acquisizione di ogni altro assenso che, per legge, sia dovuto da parte di altri soggetti istituzionali diversi da questo Ente, aventi comunque competenze specifiche;
- Il transito dei mezzi operativi per l'accesso all'area portuale di cui trattasi dovrà avvenire sempre a passo d'uomo, con assistenza da terra di personale idoneamente formato ed informato assumente la funzione di moviere;
- Rispetto delle procedure di accesso contenenti nel "Regolamento Accessi" approvato e reso esecutivo con Ordinanza Nr.30 del 26/08/2021 della Capitaneria di Porto di Vasto;
- l'accesso ed il transito dei veicoli nell'area portuale di cui trattasi dovranno avvenire sempre nel rispetto della regolamentazione istituzionale vigente, comunque con la massima prudenza affinché sia evitata ogni pregiudizievole interferenza verso l'operatività portuale locale.
- La stazione appaltante, ovvero il soggetto esecutore, dovrà adeguatamente informare eventuali ditte terze preventivamente all'accesso nell'area riguardo alla conformazione dei luoghi ed alle procedure operative;
- Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di igiene e sanità pubblica;
- La ditta incaricata dell'esecuzione delle lavorazioni dovrà garantire l'apposizione di apposita segnaletica temporanea in conformità alle vigenti norme legislative con richiamo al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione;
- Dovranno essere assicurate condizioni di lavoro e di sicurezza per i lavoratori coinvolti nella attività, in particolare ai sensi del D. Lgs. n. 272/1999 nonché del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
- In presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o definitivamente la efficacia del presente provvedimento fornendo le motivazioni del caso;
- Dovrà essere garantito il transito di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la viabilità portuale;
- A cura della ditta esecutrice dei lavori, al termine degli stessi, dovrà essere garantita l'immediata pulizia degli spazi utilizzati, nonché la rimozione delle attrezzature utilizzate;
- gli spazi demaniali di cui trattasi, al termine della consegna in argomento, dovranno essere restituiti in pristino stato, ovvero sgomberati da ogni materiale ed attrezzatura nonché privi di danni riconducibili alle attività a cui la consegna medesima verte;
- E' fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti.

Art. 3

La stazione appaltante, ovvero la ditta incaricata per lo svolgimento delle attività di cui sopra, assume formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema Portuale da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni, propri e/o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto della autorizzazione di cui al presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO.

La Ditta incaricata, prima dell'avvio degli interventi di che trattasi, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile e contattabile in caso di necessità.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada in quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, 12/12/2023

Il Presidente
Ing. Vincenzo Garofalo

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Minervino

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)